

*COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*

---



**SENATO DELLA REPUBBLICA  
6<sup>^</sup> COMMISSIONE FINANZE E TESORO**

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RIFORMA  
FISCALE**

**Audizione del Comandante Generale della Guardia di  
Finanza**

**Generale di Corpo d'Armata  
Nino Di Paolo**

**Roma, 8 novembre 2011**

## **1. Premessa.**

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,  
desidero anzitutto porgerVi il mio saluto ed esprimerVi la mia gratitudine per la possibilità che mi viene offerta di fornire un contributo ai lavori della Commissione attraverso il punto di vista della Guardia di Finanza, quale organismo investigativo di polizia tributaria deputato alla lotta all'evasione fiscale.

Nel corso del mio intervento, svolgerò alcune considerazioni sul ruolo del Corpo a tutela della sicurezza economico-finanziaria, per poi soffermarmi sugli aspetti che connotano la nostra azione a contrasto dell'evasione fiscale, anche alla luce delle disposizioni introdotte dalle recenti "manovre correttive" in materia di stabilizzazione finanziaria e sviluppo.

Coglierò, infine, l'occasione per segnalare alcune ipotesi di modifica normativa, finalizzate a migliorare la deterrenza e l'efficacia della lotta all'evasione.

## **2. L'azione della Guardia di Finanza a tutela della sicurezza economico finanziaria.**

Partendo dal nostro ruolo nel panorama degli attori della sicurezza, preciso da subito che la **missione istituzionale della Guardia di Finanza è il presidio delle libertà fondamentali della Costituzione economica.**

Che cosa tutto questo significhi, oggi è molto più chiaro rispetto a quando il legislatore, nel 2001, ha ampliato le prerogative della Guardia di Finanza.

Dalla tutela prioritaria delle ragioni del prelievo si è passati alla più ampia funzione di polizia economico – finanziaria, precisandone contenuti ontologici e delineandone gli ambiti.

Le ragioni di questa evoluzione, rese ancor più attuali dalla perdurante crisi economica, sono di tutta evidenza. L'evasione fiscale, il sommerso, le frodi sui finanziamenti pubblici, la criminalità organizzata, il riciclaggio, l'abusivismo finanziario, le truffe in danno dei risparmiatori, la contraffazione, solo per fare alcuni esempi, sono espressione di una **minaccia unitaria.**

Una minaccia che impone, pertanto, una **risposta** altrettanto **unitaria** per essere veramente efficace.

La Guardia di Finanza dispone **degli strumenti necessari per sostenere questa responsabilità**: un **sistema di attribuzioni e di poteri** amministrativi che coesiste e si integra con le funzioni di polizia giudiziaria, una **presenza diffusa sul territorio** in grado di cogliere i segnali di illegalità, una **tecnologia** che permette di analizzarli, la possibilità di **investigare i flussi finanziari** per farne emergere la reale natura, la **capacità**, in sintesi, di impostare piani operativi **trasversali**.

Tutto ciò rende il Corpo un **unicum** irrinunciabile nel sistema di prevenzione e controllo, ponendosi come importante **presidio della sicurezza economico – finanziaria** del nostro Paese.

E' questo il **senso profondo** ed il **principale fattore caratterizzante** di tutte le molteplici e diverse proiezioni operative della Guardia di Finanza, che puntano a **colpire nella loro globalità tutti i fenomeni che si connotano per la capacità di mettere a rischio contemporaneamente più interessi economici e finanziari**. A tal fine, il Corpo adegua obiettivi e procedure operative alle peculiarità proprie di ogni area territoriale ed alle diverse dinamiche che in questi contesti assumono le molteplici manifestazioni d'illegalità, valorizzando nel modo più efficace gli strumenti normativi ed operativi di cui dispone ed adottando le tecniche investigative proprie di un approccio "di polizia".

Tutto ciò si pone nell'alveo tracciato dalla Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, emanata dal Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, coerentemente con l'Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche, ha assegnato al Corpo per il 2011 **l'obiettivo strategico** di prevenire e reprimere i **fenomeni di elusione ed evasione fiscale in tutte le loro manifestazioni** e gli obiettivi strutturali del contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, mercato dei capitali e mercato dei beni e dei servizi e del concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

E' in questa prospettiva che vanno lette le **strategie operative** del Corpo per l'anno in corso, che si pongono in una linea di sostanziale continuità rispetto a quelle del 2010.

### **3. L'azione della Guardia di Finanza a contrasto dell'evasione fiscale.**

Focalizzando l'attenzione sull'azione di prevenzione e repressione dell'evasione fiscale, non si può prescindere dal considerare la duplice connotazione del fenomeno illecito.

Da un lato, esiste la cosiddetta **evasione diffusa o di massa**, realizzata dall'ampia platea di piccole imprese e di lavoratori autonomi (pari a oltre 5 milioni e mezzo di partite IVA) che, operando a diretto contatto con i consumatori finali, possono evadere attraverso comportamenti elementari, quali l'omessa certificazione dei corrispettivi.

Dall'altro, esistono forme di **evasione molto più sofisticate**, normalmente realizzate da strutture imprenditoriali complesse, che ricorrono a pratiche particolarmente insidiose (triangolazioni fra più società spesso allocate in Paesi diversi, esteroinvestizione, intestazione fittizia di patrimoni, aggiramento della normativa fiscale mediante operazioni prive di valide ragioni economiche), basate su una **artificiosa rappresentazione della realtà** dei fatti gestionali.

Per combattere questi fenomeni l'azione del Corpo si fonda su due pilastri fondamentali: **deterrenza e contrasto**.

La deterrenza, che mira a prevenire e contenere soprattutto la propensione all'evasione di massa, è assicurata da oltre 800.000 controlli pianificati ogni anno riguardanti singoli atti di gestione, i rapporti fra clienti e fornitori, l'emissione di scontrini, ricevute e fatture, la circolazione delle merci su strada, l'identificazione di soggetti che sono in possesso di beni indicativi di alta capacità contributiva.

Il **contrasto**, invece, si realizza ogni anno mediante oltre 31.000 verifiche a società, imprese e lavoratori autonomi e l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria, mirate sui **fenomeni evasivi, elusivi e di frode più gravi e**

**complessi**, attraverso l'esame degli aspetti più significativi della posizione fiscale e la ricostruzione dei reali flussi finanziari, al fine di riscontrare la veridicità delle basi imponibili dichiarate dai contribuenti.

E' proprio nell'azione di contrasto all'evasione più perniciosa e sofisticata che si esaltano le funzioni di una moderna polizia tributaria, in quanto la Guardia di Finanza è l'**unico organismo** che è in grado di coniugare gli strumenti propri dell'indagine di polizia giudiziaria con il complesso regime probatorio che disciplina il procedimento amministrativo-tributario. Solo con questo approccio è possibile contrastare quei fenomeni evasivi che procurano maggiore pregiudizio per le casse dell'Erario e che sono in grado di ledere le regole di una leale concorrenza.

Qui la nostra **strategia** si fonda su due **direttrici principali**, entrambe convergenti ad aggredire i patrimoni indebitamente accumulati e a recuperare i tributi evasi: **qualità degli interventi** ed **approccio trasversale**.

Per qualità degli interventi intendo fare riferimento alla **capacità delle nostre attività ispettive di tradursi in un effettivo recupero dell'evasione fiscale**, attraverso la solidità dell'impianto probatorio e l'adozione degli strumenti cautelari di natura reale. In questo contesto, abbiamo ben chiaro che l'attività della Guardia di Finanza è parte di un processo più ampio, che passa attraverso le fasi dell'accertamento e della riscossione dei tributi, di pertinenza di altri soggetti istituzionali, quali l'Agenzia delle Entrate e la società Equitalia. L'attività dei Reparti del Corpo rappresenta un anello importante di questa "catena", ma perché risulti efficace non si può prescindere da un'adeguata analisi e da una attenta valutazione degli esiti finali dei procedimenti da noi avviati. L'efficacia e l'efficienza della nostra azione va, infatti, valutata anche in funzione dell'effettivo e concreto recupero di risorse erariali.

Per tendere a questo obiettivo, la Guardia di Finanza ha da tempo avviato un processo volto a incrementare la qualità e l'efficacia delle verifiche e dei

controlli. A questo fine, sono state emanate alle dipendenti unità operative precise direttive volte a:

- mirare gli obiettivi di verifica su contribuenti selezionati attraverso l'azione di *intelligence*, l'analisi di rischio ed il controllo economico del territorio, che i nostri Reparti sviluppano ogni giorno nelle diverse aree del Paese per ricercare ed acquisire informazioni, che vengono poi incrociate con quelle contenute nelle numerose banche dati accessibili dalla rete informatica del Corpo. Questo processo permette di effettuare verifiche “mirate” nei confronti dei soggetti che presentano gli indizi di evasione più evidenti, in modo da assicurare risultati di massima deterrenza ed incisività, anche attraverso l'individuazione in capo ai soggetti da controllare di disponibilità finanziarie e patrimoniali in grado di garantire il concreto recupero dei tributi evasi e l'effettiva riscossione di sanzioni ed interessi. Un importante contributo all'analisi di rischio viene fornito anche dai nostri Reparti speciali con la realizzazione di “lavori a progetto” da svolgere su tutto il territorio nazionale, caratterizzati da metodologie operative uniformi e tempi predefiniti;
- assicurare il coordinamento con l'Agenzia delle Entrate prima di formulare rilievi nei casi dubbi, connotati da incertezza normativa, ovvero fondati su interpretazioni di norme o su disconoscimenti di effetti fiscali di operazioni ritenute elusive o abusive;
- garantire una costante e diffusa aggressione dei patrimoni dei responsabili dei reati tributari, con il sistematico interessamento dell'Autorità giudiziaria, al fine di aumentare i sequestri di beni in funzione della confisca obbligatoria dei valori corrispondenti alle imposte evase, ai sensi della Legge n. 244 del 2007.

Questo rinnovato approccio operativo sta producendo effetti lusinghieri sia da un punto di vista “quantitativo”, sia con riferimento agli esiti “qualitativi” del nostro lavoro; infatti, nel 2010 sono state recuperate a tassazione basi imponibili nascoste al Fisco per un valore superiore a 49 miliardi di euro ai fini

delle imposte dirette e pari a circa 6,5 miliardi ai fini Iva. Il *trend* del 2011 è sicuramente positivo: nel periodo gennaio – settembre, i Reparti hanno mosso rilievi per circa 39 miliardi di basi imponibili sottratte a tassazione ai fini delle imposte dirette e constatato violazioni all'IVA per 7 miliardi.

Ma questi risultati sono ancora più apprezzabili se considerati alla luce di specifici parametri che rappresentano altrettanti indicatori dell'efficienza ed efficacia della nostra azione, nell'ottica di quel concreto recupero di risorse erariali cui prima ho fatto riferimento. Più in particolare, ritengo significativi i seguenti dati:

- nel quadriennio 2007/2010, circa il 92% dei rilievi formulati dai Reparti del Corpo sono stati recepiti dall'Agenzia delle Entrate; nei primi nove mesi del 2011, la percentuale è salita al 96%. In sostanza possiamo affermare che la quasi totalità dei nostri verbali si traduce in atti di accertamento;
- nel triennio 2008/2010 quasi il 10% delle verifiche e controlli sono stati oggetto di adesione ai verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5-*bis* del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per basi imponibili ai fini delle imposte sui redditi pari a 213 milioni di euro nel 2008, oltre 271 milioni nel 2009 e 1,9 miliardi nel 2010, cui è conseguito il versamento delle corrispondenti imposte e sanzioni sulla sola base dei nostri atti, senza richiedere l'emanazione di avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- la maggiore imposta accertata dall'Agenzia, collegata ai processi verbali di constatazione redatti dal Corpo, è progressivamente aumentata, passando da 5,8 miliardi di euro nel 2007, a 9,4 nel 2008, 13,2 nel 2009 e 12,8 nel 2010;
- sono altresì aumentati gli importi riscossi a seguito di attività ispettive svolte dalla Guardia di Finanza, che hanno registrato rispetto all'anno precedente un incremento del 28,5% nel 2008, del 19,4% nel 2009 e del 105,5% nel 2010.

Inoltre, nell'ambito dell'azione che il Corpo svolge a contrasto dell'evasione rientrano anche gli interventi volti a supportare l'attività di riscossione dell'intera Amministrazione finanziaria. Al riguardo, particolarmente proficua è la collaborazione con Equitalia, che ha permesso nel 2010 il pignoramento di beni per circa 430 milioni di euro nei confronti di imprese e lavoratori autonomi iscritti a ruolo per debiti superiori a 25.000 euro.

Proprio allo scopo di perseguire più efficacemente gli obiettivi che ci siamo proposti, ho recentemente emanato ai Reparti, in linea con la direttiva annuale del Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze, disposizioni tese a consolidare il dispositivo di contrasto ai fenomeni di evasione più gravi e pericolosi, mediante il ricorso ad un modello di intervento operativo più flessibile ed elastico, funzionale a liberare risorse da destinare all'intensificazione delle investigazioni e degli interventi contro l'economia sommersa, le frodi e l'evasione internazionale, oltre che all'ulteriore generale innalzamento del livello qualitativo della nostra lotta all'evasione fiscale.

Vengo ora alla seconda direttrice strategica su cui si basa la nostra azione operativa del Corpo, che, come detto, è la trasversalità dell'approccio ai fenomeni illeciti.

Nella lotta all'evasione fiscale, **approccio trasversale significa non limitarsi a scoprire le basi imponibili sottratte a tassazione, ma riuscire a cogliere tutti gli altri illeciti economico-finanziari che a queste sono connessi**, come, ad esempio, il riciclaggio dei proventi da evasione, l'emissione di fatture false per beneficiare indebitamente di fondi pubblici, l'illecito trasferimento di capitali all'estero o la commissione di reati di borsa.

Si tratta di comportamenti illeciti particolarmente gravi, pervasivi ed insidiosi, in quanto basati su una falsa rappresentazione della realtà, resa apparentemente regolare, attraverso la predisposizione di scritture contabili formalmente ineccepibili, la stipula di atti negoziali *ad hoc*, l'utilizzo di contratti derivati appositamente costruiti "a tavolino" da "ingegneri finanziari" ovvero l'esecuzione di operazioni di pianificazione fiscale internazionale o di



ristrutturazione societaria, che in realtà mascherano veri e propri meccanismi fraudolenti.

Questi fenomeni non possono essere scoperti mediante il mero esame della contabilità, ancorchè attento ed approfondito, ma **solo attraverso l'esecuzione di complesse indagini di polizia giudiziaria, la ricostruzione dei flussi finanziari** ed il ricorso alle **tecniche investigative proprie di una forza di polizia**.

A mero titolo di esempio ed allo scopo di dare un'idea dei fenomeni cui mi riferisco, in una sola indagine la Guardia di Finanza è stata in grado di individuare una frode di **oltre 5 miliardi di euro** realizzata da numerose società italiane di rilevanti dimensioni, che avevano creato artificialmente crediti IVA chiesti a rimborso o utilizzati per compensare le imposte dovute, annullando così il loro debito fiscale.

Per questa finalità, le imprese italiane facevano ricorso ad articolate tecniche di pianificazione fiscale, apparentemente lecite, ma che in realtà nascondevano l'emissione di fatture false da parte di società non operative di diritto statunitense ed inglese, di fatto gestite da un professionista tramite prestanome, che avevano il solo scopo di originare costi fittizi da utilizzare per "sterilizzare" i ricavi effettivamente conseguiti nell'ambito dell'attività di impresa, al fine di non pagare le relative imposte.

Ebbene tutto ciò non è stato, né poteva essere, disvelato con una tradizionale attività di verifica fiscale, fondata sul mero esame della contabilità; sono stati invece necessari perquisizioni, sequestri, intercettazioni, pedinamenti, appostamenti e tanto "fiuto investigativo", insomma è stato necessario un approccio "di polizia".

Fenomeni come questi possono essere scoperti ed efficacemente contrastati solo dalla Guardia di Finanza, poiché è l'unico **organo di polizia giudiziaria** con **competenze specialistiche** in campo tributario e, come tale, è in grado di esaminare in modo globale gli illeciti economico finanziari, attraverso il combinato esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e di polizia tributaria.

Di questo è pienamente consapevole il legislatore, che ha attribuito al Corpo la funzione di “**polo gravitazionale**” degli elementi informativi comprovanti violazioni tributarie. Infatti, da un lato, è previsto che le altre forze di polizia, gli organi di vigilanza e la stessa magistratura penale, civile ed amministrativa devono comunicare alla Guardia di Finanza, ai sensi dell’art 36 del D.P.R. n. 600 del 1973, i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie di cui vengono a conoscenza nel corso della propria attività istituzionale.

Per altro verso, la Guardia di Finanza costituisce l’unica “finestra di collegamento” fra indagini di polizia giudiziaria ed accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, in quanto il Corpo, “previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ... utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria”, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 63 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Consapevoli dell’unicità delle proprie funzioni e delle responsabilità che da queste derivano, le nostre unità operative valorizzano, in maniera sistematica, ogni elemento indicativo di violazioni tributarie acquisito nel corso di indagini di polizia giudiziaria, degli approfondimenti delle segnalazioni per operazioni sospette ai fini antiriciclaggio, dei controlli sulla circolazione transfrontaliera di capitali, delle segnalazioni provenienti da altri soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di attività ispettive o di vigilanza e di quelle inoltrate dai Comuni, Province, Regioni ed altri Enti, anche in attuazione di eventuali protocolli d’intesa.

Nei soli primi otto mesi del 2011, una verifica su sei si è basata su elementi informativi acquisiti in settori diversi da quello tributario, consentendo l’individuazione di basi imponibili sottratte a tassazione ai fini delle imposte dirette per oltre 12 miliardi di euro e di IVA evasa per oltre 2 miliardi.

Un esempio concreto dell’efficacia di questa “osmosi” informativa è costituito dalle indagini svolte nei confronti di due primarie società di telecomunicazioni italiane, di cui una quotata in borsa, che avevano costituito ingentissimi crediti

IVA non spettanti, mediante acquisti fittizi di traffico telefonico o “servizi a valore aggiunto” per circa 2 miliardi di euro, effettuati da imprese estere tramite soggetti italiani interposti e successivamente rivenduti all'estero.

All'esito di queste attività investigative, originate dall'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio e sviluppate mediante l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria, sono state eseguite le verifiche fiscali nei confronti delle imprese coinvolte, che hanno consentito, oltre al sequestro di beni per oltre 340 milioni di euro, di **incassare, ad oggi, oltre 465 milioni di euro** a titolo di imposte evase e sanzioni. Si tratta di somme già effettivamente entrate nelle casse dello Stato in relazione alla specifica attività investigativa.

Qualità degli interventi e trasversalità sono, quindi, i fattori chiave di successo nel contrasto ai **fenomeni più gravi e pericolosi, quali l'evasione internazionale, le frodi IVA e l'economia sommersa.**

Consapevoli di ciò, abbiamo eseguito un monitoraggio degli esiti delle verifiche concluse, allo scopo di individuare soluzioni idonee per incrementare ulteriormente la qualità e l'efficacia dell'attività ispettiva a contrasto dell'evasione fiscale sul piano del recupero delle basi imponibili sottratte a tassazione, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA.

Con riferimento al 2010, è emerso che la metà degli interventi ispettivi complessivamente eseguiti, anche mediante lo sviluppo ai fini fiscali di indagini di polizia giudiziaria su frodi ed altri illeciti economico-finanziari, ha riguardato i fenomeni evasivi più gravi e pericolosi, permettendo di conseguire il 70% dei risultati in materia di imposte sui redditi e l'85% di quelli in materia di IVA.

Da questa analisi consegue che il miglioramento dell'efficacia dell'azione dei Reparti e, quindi, l'aumento dei risultati e delle basi imponibili da recuperare a tassazione, non può prescindere da una ulteriore intensificazione delle investigazioni a contrasto dei suddetti fenomeni evasivi più pericolosi, mediante l'ulteriore innalzamento del livello qualitativo degli interventi.

Per questo motivo, nelle linee guida per l'azione di contrasto all'evasione fiscale per il 2011 si è voluto concentrare ancor di più gli sforzi operativi sul contrasto ai fenomeni dell'economia sommersa, delle frodi IVA e dell'evasione fiscale internazionale.

E' giusto, quindi, darVi rapidamente contezza di ciò che la Guardia di Finanza ha fatto in questi settori.

Per quanto concerne il **contrasto dell'economia sommersa**, nel periodo gennaio 2010 – settembre 2011, abbiamo scoperto circa 17.000 evasori totali e paratotali, che hanno nascosto al Fisco ricavi per oltre 43 miliardi di euro. Al raggiungimento di questi risultati ha contribuito l'applicativo telematico CE.T.E. (appunto "Controllo Economico del Territorio"), realizzato dal Corpo anche ai fini dell'attuazione del piano straordinario di accertamenti sintetici previsto dall'art. 83 del decreto legge n. 112 del 2008. Tale strumento fornisce ai Reparti un insieme di informazioni patrimoniali e reddituali sui possessori di beni indicativi di elevata capacità contributiva, caratterizzati dai più alti livelli di incongruità rispetto ai redditi dichiarati.

Passando alla **lotta alle frodi IVA** più strutturate, abbiamo proseguito l'attuazione delle iniziative progettuali messe a punto congiuntamente alle Agenzie delle Entrate e delle Dogane nell'ambito della "Cabina di Regia Operativa". Il nostro approccio di polizia si è tradotto nello svolgimento non solo delle classiche verifiche fiscali, ma anche di penetranti indagini di polizia giudiziaria condotte in via autonoma. In questo settore, a partire da gennaio 2010, i nostri Reparti hanno denunciato oltre 9.600 soggetti che sono risultati coinvolti in frodi all'IVA, per un'imposta evasa pari ad oltre 4 miliardi di euro.

Infine, sul fronte della **lotta all'evasione fiscale internazionale**, nello scorso anno abbiamo scoperto oltre 10 miliardi di basi imponibili non dichiarate ed oltre 13 miliardi nei soli primi nove mesi di quest'anno, a testimonianza della maggiore efficacia dell'azione dei Reparti.

Questi risultati sono stati ottenuti anche grazie a specifici filoni investigativi nei confronti di soggetti sospettati di detenere attività finanziarie o

investimenti all'estero non dichiarati, molti dei quali contenuti in "liste" di nominativi acquisite attraverso gli strumenti di collaborazione amministrativa internazionale e l'utilizzo ai fini fiscali delle risultanze emerse nel corso di indagini di polizia giudiziaria.

Approccio trasversale e di polizia, mobilità e presenza sul territorio, specializzazione e preparazione professionale costituiscono, quindi, i punti di forza su cui facciamo leva per garantire la prontezza della risposta alle multiformi fenomenologie illecite.

Tutto questo nel pieno rispetto dei principi fissati dallo Statuto del Contribuente, in applicazione dei quali, dall'emanazione della legge n. 212 del 2000 sino alle recenti modifiche introdotte dall'art. 7 del decreto legge n. 70 del 2011, sono state fornite ai Reparti puntuali direttive affinché la nostra ferma e decisa azione ispettiva fosse sempre improntata alla massima lealtà e collaborazione nei confronti dei contribuenti ispezionati. In proposito, tengo a sottolineare che, nelle relazioni periodiche, il Garante del contribuente ha sempre riconosciuto la piena conformità del nostro operato alle indicazioni dello Statuto.

#### **4. Rafforzamento del dispositivo di contrasto all'evasione. Misure recentemente introdotte e proposte normative.**

La verifica dell'efficacia dei nostri interventi è per noi un processo permanente, che tende al continuo miglioramento qualitativo della nostra azione, cui potranno sicuramente giovare alcune disposizioni introdotte dalle recenti manovre.

##### **a. Razionalizzazione e potenziamento delle indagini finanziarie.**

Come ho in precedenza ricordato, le indagini finanziarie sono uno strumento fondamentale per individuare i responsabili delle frodi, aggredire i patrimoni degli evasori e scoprire gli effettivi beneficiari delle evasioni più consistenti.

Le novità introdotte dal decreto legge n. 98 del 2011 hanno rafforzato questo strumento investigativo, ampliando la platea dei destinatari delle richieste alle

società ed agli enti di assicurazione, con riferimento alle attività aventi natura finanziaria. Si tratta di un adeguamento normativo alla dinamica evoluzione del mercato finanziario, che offre anche prodotti assicurativi del “ramo vita” che, di fatto, sono utilizzati come modalità di impiego del risparmio alternative alle tradizionali forme di investimento finanziario. In questo ambito rientrano anche alcune polizze vita “strutturate”, legate a indici azionari o a quote di fondi comuni di investimento, che, come rilevato dall’esperienza operativa del Corpo, possono essere anche strumentalmente utilizzate per reinvestire proventi frutto di evasione fiscale.

La novità legislativa consente ora di poter acquisire informazioni relative a tutti quei contratti di assicurazione sulla vita, attuati attraverso piani finanziari pluriennali di investimento e forme pensionistiche complementari individuali, che in precedenza sfuggivano al flusso di informazioni cui gli organi investigativi potevano avere accesso mediante la consultazione dell’Archivio dei rapporti finanziari. Il decreto legge n. 98 ha, inoltre, esteso l’ambito oggettivo delle indagini finanziarie, per cui ora possono essere acquisite anche le informazioni riguardanti le garanzie prestate da intermediari finanziari nell’interesse dei clienti.

Tutto ciò è di sicura utilità operativa, come testimoniato ad esempio da recenti attività investigative, nel corso delle quali è stata scoperta una tecnica di frode che consentiva ad alcuni imprenditori di rientrare in possesso di disponibilità finanziarie derivanti da evasione fiscale, mediante l’apertura di linee di credito o la concessione di finanziamenti a condizioni di particolare favore, garantiti da altri istituti di credito presso i quali erano state depositate, anche tramite schermi fiduciari e prestanome, proprio i capitali nascosti al fisco.

Tornando alle recenti modifiche normative, sono stati adeguati alla nuova disciplina anche i poteri di accesso diretto presso gli operatori finanziari per ottenere i dati che, nonostante le richieste del Fisco, sono stati del tutto omessi o forniti in modo incompleto.

La ricostruzione dei flussi finanziari è indispensabile per intercettare i proventi dell'evasione fiscale, soprattutto se si considera la facilità con cui i contribuenti disonesti possono veicolarli in Paesi che garantiscono il segreto bancario e che non offrono collaborazione fiscale e giudiziaria. In questa prospettiva, è da sottolineare l'importanza dell'ulteriore abbassamento della soglia per i pagamenti in denaro contante, già ridotta a 5.000 euro con il decreto legge n. 78 del 2010 ed ora fissata a 2.500 euro dall'art. 2, comma 4, del decreto 138 del 2011. Pur avendo prioritaria finalità di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la disposizione produce effetti importanti anche in ambito fiscale, riducendo la possibilità di effettuare operazioni "in nero" ed imponendo la tracciabilità di tutte le transazioni superiori alla citata soglia.

Alla medesima finalità di incentivare la canalizzazione dei flussi finanziari risponde anche la disposizione (contenuta nell'articolo 2, comma 36-*vicies ter* del decreto n. 138 del 2011) che riduce alla metà le sanzioni ai contribuenti di piccole dimensioni che indicano in dichiarazione i rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari e che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante per gli acquisti e le vendite. Oltre a disincentivare l'uso del contante, la norma potrà determinare l'emersione di base imponibile in ragione degli incentivi cui ora si è fatto cenno.

## **b. Tracciabilità elettronica delle fatture e dei sistemi di pagamento.**

### **Misure di contrasto alle frodi.**

Passando al monitoraggio delle capacità di spesa, l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2010 aveva previsto che i soggetti passivi IVA comunicassero telematicamente all'Amministrazione finanziaria le operazioni, per importi non inferiori a 3.000 euro, rilevanti ai fini del tributo.

Nel 2011, con la legge n. 70, le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali sono state escluse da tale censimento, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito o altri strumenti che ne rendano possibile il "tracciamento" tramite l'archivio dei rapporti

finanziari. Con il decreto legge n. 98 del 2011, il cerchio si è chiuso: è stato previsto che gli operatori finanziari che hanno emesso le carte di pagamento comunichino all’Agenzia delle Entrate dette movimentazioni, al fine di consentire più agevolmente di monitorare la capacità di spesa dei singoli contribuenti e il loro tenore di vita.

Alle citate disposizioni, va anche aggiunta l’ulteriore misura, introdotta a marzo dello scorso anno con il decreto legge n. 40 (c.d. “*decreto incentivi*”), che prevede l’obbligo per le imprese ed i professionisti di segnalare, sempre in via informatica, tutti i rapporti commerciali intrattenuti con operatori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, nonché quelle transazioni che ricadono in determinati settori economici o coinvolgono tipologie di soggetti a rischio di frode, secondo una casistica che verrà specificata in apposito decreto ministeriale.

Le suddette informazioni sono importanti per la Guardia di Finanza, perché consentono di migliorare ulteriormente l’analisi di rischio per la selezione dei soggetti da sottoporre ad attività ispettiva e, quindi, la qualità dei nostri interventi: quando le piattaforme informatiche saranno rese operative, sarà più agevole l’attività di ricerca degli evasori totali e la conseguente quantificazione delle basi imponibili sottratte a tassazione.

Nell’ambito dell’azione di contrasto alle frodi IVA, particolare rilievo assume la modifica, introdotta dall’art. 2 comma 36-*vicies quater* del decreto legge n. 138, dei requisiti che devono possedere gli operatori commerciali che intendono effettuare l’estrazione dei beni da un deposito IVA. Si tratta di un’agevolazione per le imprese che operano a livello internazionale, che consente di differire il pagamento dell’IVA sulla merce importata al momento dell’effettiva immissione in consumo. Tuttavia, tale regime è stato spesso strumentalmente utilizzato per realizzare rilevanti frodi IVA “carosello”. Infatti, alcune operazioni recentemente concluse nel settore della lavorazione delle pelli hanno permesso di individuare un innovativo sistema fraudolento, attraverso la creazione strumentale di imprese “fantasma” che, incaricate di



documentare formalmente l'estrazione del pellame dai depositi IVA, consentivano a società effettivamente operanti l'approvvigionamento di materia prima senza pagare l'imposta sul valore aggiunto.

Le nuove disposizioni prevedono ora requisiti più stringenti per chi intende operare mediante un deposito IVA: occorre essere iscritti alla Camera di Commercio da almeno un anno, dimostrare un'effettiva operatività ed attestare la regolarità dei versamenti IVA; insomma, non devono essere presenti gli elementi sintomatici propri delle "cartiere".

Spostandoci dall'IVA alle imposte dirette, con particolare riferimento ai contribuenti interessati dagli studi di settore, i decreti legge n. 98 e n. 138 hanno introdotto un utilissimo strumento per prevenire condotte illecite, consistenti nell'indicazione di elementi non veritieri per "falsare" gli stessi studi di settore, ossia la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di procedere all'accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, di insussistenza delle cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi stessi. Il messaggio è ancora una volta chiaro: sono penalizzati i contribuenti scorretti con il Fisco, mentre si cerca di agevolare coloro che collaborano, in un'ottica di reciproca lealtà, con l'Amministrazione finanziaria, in ossequio ai principi in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

**c. Piani operativi per il recupero delle somme non versate relative al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.**

Il decreto legge n. 138 del 2011 ha introdotto disposizioni volte ad individuare i contribuenti che hanno aderito al condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, ma che, avendo optato per la rateizzazione dell'importo dovuto per sanare la propria posizione, si sono limitati a versare soltanto la prima rata, che ha comunque consentito di perfezionare la procedura di adesione e di inibire i poteri di accertamento del Fisco. La nuova disposizione prevede, entro la fine dell'anno, l'effettuazione di un censimento di tali soggetti e

l'esperimento di ogni utile azione coattiva per riscuotere le somme non ancora versate. Ove ciò non avvenga, è stato previsto che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovranno sottoporre a controllo, entro il 2012, la loro posizione fiscale, con riferimento a tutti gli anni non oggetto di sanatoria.

Inoltre, sempre con riferimento ai soggetti che hanno optato per il citato istituto deflattivo, sono stati prorogati di un anno i termini, pendenti al 31 dicembre 2011, per l'accertamento ai fini IVA.

Sul punto, sono stati prontamente avviati tavoli di confronto con l'Agenzia delle Entrate allo scopo di condividere linee di azione comuni e coordinare gli interventi ispettivi da eseguire.

#### **d. Inasprimento dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA.**

Il decreto n. 138 del 2011, intervenendo sul decreto legislativo n. 74 del 2000, ha impattato significativamente sull'attività della Guardia di Finanza, quale specialistica polizia giudiziaria, ampliando l'ambito di applicazione dei reati tributari. Mi riferisco all'abbassamento delle soglie di evasione, al superamento delle quali vi è l'avvio di un procedimento penale, ed all'eliminazione delle riduzioni di pena per coloro che emettono o annotano fatture false per importi ridotti.

Per completezza, vanno citati anche quegli interventi volti a potenziare l'effetto deterrenza della criminalizzazione di condotte evasive:

- allungamento di un terzo dei termini di prescrizione dei reati fiscali, che passano dagli attuali 7 anni e mezzo a 10 anni;
- ammissione al "patteggiamento" solo previo pagamento dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni;
- inapplicabilità della sospensione condizionale della pena nel caso in cui l'imposta evasa sia superiore a taluni parametri.

Con queste disposizioni, si allarga in modo rilevante la platea degli evasori che in futuro potrà essere chiamata a rispondere penalmente per le somme

sottratte all'Erario. Per meglio comprendere la portata del provvedimento, basti pensare che, fino ad agosto, un evasore totale era chiamato a rispondere del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi se dalla ricostruzione operata dai verificatori emergevano basi imponibili sottratte al fisco per un'imposta evasa per circa 77.500 euro. Con l'abbassamento della soglia, lo stesso reato scatta ora se l'imposta evasa supera 30.000 euro.

La modifica avrà particolari effetti sull'azione dei nostri Reparti, che normalmente si dedicano al perseguimento degli illeciti più complessi e delle condotte fraudolente. Abbassare le soglie di rilevanza penale significa aumentare il numero dei casi in cui i militari del Corpo potranno operare, oltre che nel ruolo di verificatori, anche quali referenti dell'Autorità giudiziaria per delineare il quadro probatorio della condotta criminosa.

In questa prospettiva, per rendere ancora più efficace la collaborazione con la magistratura per il contrasto alle frodi fiscali, è stato avviato un monitoraggio volto a conoscere gli orientamenti delle Procure della Repubblica in ordine agli elementi probatori ritenuti più idonei a supportare l'esercizio dell'azione penale. Tale analisi ha lo scopo di individuare linee comuni e condivise per uniformare i processi di lavoro dei Reparti nella ricostruzione delle basi imponibili sottratte a tassazione nei casi di superamento delle soglie previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000.

Al di là dell'auspicato effetto deterrenza, l'inasprimento delle sanzioni penali comporterà di certo un incremento dei casi in cui sarà possibile utilizzare strumenti più incisivi per sanzionare le condotte maggiormente gravi che insidiano gli interessi erariali, tra cui la confisca per equivalente dei proventi derivanti da reati di evasione. L'istituto ha finora prodotto risultati di rilievo: dalla sua introduzione nel gennaio 2008, la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro beni immobili, azioni, disponibilità finanziarie per un valore pari a circa 1,2 miliardi di euro.

Anche a ciò mi riferisco quando sottolineo la concretezza della nostra azione. Proprio in tale ambito, dove meglio si esaltano le peculiarità operative di un Corpo di polizia tributaria, mi permetto di avanzare alcune proposte di modifica normativa che ci consentirebbero di allargare gli spazi di aggressione dei patrimoni degli evasori. In particolare, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire i reati tributari tra i delitti presupposto per l'applicazione del sequestro "per sproporzione", previsto dall'art. 12-*sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, dei patrimoni che non trovano capienza nei redditi dichiarati. Sul punto non è superfluo evidenziare che fra i delitti presupposto figurano già il contrabbando ed alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, tra cui il peculato, la corruzione e la concussione. Grazie a questo istituto, è operata la confisca, nei casi di condanna o di patteggiamento per i delitti specificatamente individuati dal legislatore, delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.

Un sicuro effetto deterrente potrebbe essere ottenuto, poi, facendo rientrare i reati tributari fra quelli che consentono l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, come peraltro già accade, con istituti simili, in altri ordinamenti europei, tra cui quelli di Francia e Germania. Questa sanzione scatta qualora un dirigente o un dipendente di una società commetta, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima, uno dei reati previsti dal citato decreto (tra cui figurano i delitti di corruzione, riciclaggio ed i reati societari e finanziari), a meno che non si dimostri che l'illecito sia stato posto in essere violando i contenuti dei modelli organizzativi previamente adottati per prevenire i reati della specie.

Sul punto, non può non evidenziarsi come i reati tributari possano essere pacificamente inseriti nel novero di quegli illeciti che, ove realizzati,

permettono all'ente il conseguimento di un "vantaggio", requisito prescritto dalla norma. In quest'ottica, la possibile novella normativa consentirebbe di diffondere ulteriormente, in ambito aziendale, la cultura della legalità nel settore tributario, valorizzando la logica preventiva del sistema della responsabilità degli enti.

#### **e. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.**

L'articolo 12 del decreto n. 138 del 2011 ha introdotto nel codice penale il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che criminalizza le attività organizzate di reclutamento di manodopera o di impiego in attività lavorative, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. I casi in cui si configura lo sfruttamento del lavoro sono espressamente individuati nella:

- retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Il nuovo reato, frutto anche di una proposta di modifica normativa auspicata in passato dal Corpo, è stato inserito nel titolo dedicato ai delitti contro la persona e punisce il fenomeno con pene molto severe, quali la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, prevedendo anche sanzioni accessorie assolutamente penalizzanti, ovvero l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, il divieto di concludere contratti di appalto o di fornitura di beni o servizi con la

Pubblica Amministrazione e l'esclusione temporanea da agevolazioni e finanziamenti statali o dell'Unione europea.

Il nuovo reato consentirà ai Reparti di utilizzare strumenti più efficaci per la ricerca delle prove e per l'individuazione dei responsabili. Anche in questo ambito l'approccio operativo della Guardia di Finanza è di tipo trasversale e tende a colpire tutte le manifestazioni di illegalità connesse al lavoro nero, quali l'evasione fiscale e contributiva, lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, le frodi in danno del sistema previdenziale e, non ultima, la produzione ed il commercio di articoli con marchi contraffatti.

L'impegno del Corpo a contrasto del lavoro sommerso è testimoniato dalle circa 12.000 aziende scoperte nel 2010 e nei primi nove mesi del 2011 che hanno impiegato oltre 47.000 lavoratori irregolari, di cui quali 28.000 completamente in nero.

Accanto a casi di irregolarità contributiva, nel corso delle verifiche fiscali, di specifici interventi "a massa" o, nei casi più complessi, nell'ambito di investigazioni di polizia economico-finanziaria, sono stati scoperti anche gravi illeciti di altra natura, relativi a fenomeni di:

- falsa intermediazione di manodopera, attraverso cui alcune imprese impiegano lavoratori che risultano invece formalmente assunti da aziende terze, con le quali vengono stipulati fittizi contratti di appalto di servizi;
- vero e proprio "caporalato", ad opera di soggetti che assoldano, in cambio di un misero compenso, manodopera composta per lo più da immigrati e clandestini, da impiegare, in nero, principalmente nel settore agricolo; spesso a questo fenomeno si accompagnano gravi forme di prevaricazione e violenza in danno dei lavoratori, sottopagati e costretti a lavorare in condizioni igienico-sanitarie assolutamente precarie;
- impiego di "falsi braccianti agricoli", per ottenere indebitamente le indennità previste dall'INPS per il sostegno allo specifico settore.

**f. Sanzioni accessorie per la mancata emissione del documento certificativo dei corrispettivi da parte dei professionisti.**

Il decreto 138 ha introdotto una nuova sanzione accessoria, indirizzata in particolare ai professionisti iscritti in albi e ordini professionali, che comporta, a seguito della constatazione di quattro distinte violazioni, nell'arco di un quinquennio, dell'obbligo di emissione del previsto documento fiscale, l'applicazione della sospensione dall'iscrizione dall'Albo o dall'Ordine a cui il professionista è iscritto, con pubblicazione sul relativo sito *internet*, per un periodo da tre giorni ad un mese. Nei casi in cui l'esercizio della professione sia svolto in maniera associativa, la sanzione accessoria della sospensione dall'Albo è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Questa disposizione si affianca a quella già esistente che comporta la chiusura dell'esercizio commerciale in caso di constatazione della mancata emissione dello scontrino o della ricevuta. In questo settore, i Reparti della Guardia di Finanza eseguono oltre 500.000 interventi all'anno, da cui emerge che un soggetto su quattro non rilascia il documento fiscale.

Al pari di quanto detto per le nuove soglie previste per i reati tributari, anche in questo caso la nuova disposizione si pone lo scopo, aumentando l'effetto deterrenza, di incentivare i contribuenti al maggior rispetto delle regole tributarie.

**g. Modifiche alla disciplina delle società di comodo e delle imprese in perdita.**

Con l'ultima manovra correttiva, il legislatore ha innalzato sensibilmente, maggiorandola di oltre dieci punti percentuali, l'aliquota Ires prevista per le cosiddette società di comodo; si tratta di imprese che non hanno lo scopo di svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto quello di gestire il patrimonio mobiliare o immobiliare accumulato dai soci.

Questo schermo societario è, talvolta, utilizzato da questi ultimi per attuare pratiche elusive per la riduzione dell'onere di imposta; intestando fittiziamente

ad una persona giuridica immobili, imbarcazioni di pregio o altri beni di lusso, i vantaggi sono duplici: la società deduce i costi sostenuti, riducendo il suo debito tributario, mentre la persona fisica maschera la sua reale capacità contributiva ai fini dell'imposta sul reddito personale.

Per contrastare tali fenomeni, è stata anche introdotta una nuova ipotesi di tassazione a carico delle persone fisiche: i fruitori di *yacht*, aerei, fuoriserie o altri beni, intestati a persone giuridiche, dovranno pagare le imposte sulla differenza fra il valore di mercato del canone di locazione e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. Per garantire l'attività di controllo, è stato inoltre previsto l'obbligo, a carico delle imprese concedenti o dei privati beneficiari, di comunicare all'Agenzia delle entrate, con modalità che saranno stabilite in un decreto di prossima emanazione, i dati relativi alla tipologia e al valore del patrimonio aziendale messo a disposizione delle persone fisiche.

Le società, inoltre, non potranno scomputare dal reddito le spese per i beni concessi ai soci o a loro familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato.

Anche queste norme hanno un impatto, seppur mediato, sull'attività della Guardia di Finanza. Infatti, il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha previsto l'esecuzione di uno specifico piano straordinario triennale di controlli finalizzato alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, basato cioè sulle capacità di spesa dei contribuenti, in modo da parametrarla al reddito dichiarato.

Il Corpo contribuisce all'attuazione di questo piano mediante la costante attività di controllo economico del territorio, esercitata da tutte le unità operative, anche navali, che hanno il compito di maturare un'approfondita conoscenza dell'ambiente operativo, soprattutto delle manifestazioni di ricchezza più significative rilevabili sul territorio, allo scopo di rilevare



sistematicamente la proprietà, il possesso o la disponibilità di fatto di beni di lusso da parte di persone fisiche, oggetto poi di specifici approfondimenti tesi a verificare eventuali incongruenze fra i redditi dichiarati e il tenore di vita.

Il nostro approccio di trasversalità, ancora una volta, ci consente di ottenere risultati significativi. I Reparti raccolgono elementi per rilevare la capacità di spesa dei contribuenti non solo nei servizi a ciò dedicati, ma anche quando operano negli altri settori istituzionali, quali l'antiriciclaggio e le indagini giudiziarie.

Le circa 40.000 segnalazioni, con cui ogni anno i militari alimentano il citato applicativo informatico C.E.TE. (Controllo Economico del Territorio), vengono utilizzate per la determinazione sintetica del reddito o, nei casi più rilevanti, per dimostrare l'intestazione fittizia dei beni a società o prestanomi.

Orbene, con il citato inasprimento fiscale nei confronti delle società di comodo, tutti questi dati ed informazioni potranno acquisire ulteriore e qualificata rilevanza.

Va evidenziato, ancora, come il decreto legge n. 138 abbia esteso l'applicazione della maggiorazione dell'aliquota Ires anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi.

Questa norma si inserisce in un quadro più ampio, visto che, lo scorso anno, il decreto legge n. 78 ha previsto che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmino i controlli fiscali in modo da assicurare una vigilanza sistematica - basata su specifiche analisi di rischio - su imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo di imposta (cosiddette imprese in perdita fiscale "sistemica").

A partire da quest'anno, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, abbiamo già in atto un articolato piano di verifiche e controlli, con specifico riferimento alla platea delle società di "medie dimensioni", non soggette agli studi di settore e con volume d'affari non superiore a cento milioni di euro. Il sistema di

vigilanza è organizzato in base ad analisi di rischio sviluppate a livello territoriale similmente alla procedura che è stata studiata e già applicata dal Corpo e dall'Agenzia delle Entrate per i contribuenti di maggiori dimensioni soggetti al c.d. "tutoraggio".

#### **h. Partecipazione dei Comuni all'accertamento tributario e contributivo.**

Il decreto n. 138 attribuisce ai Comuni, per il triennio 2012-2014, l'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito di verifiche basate su loro segnalazioni. Si tratta di una norma di particolare impatto, soprattutto nel momento attuale, segnato da gravi difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie e nel progressivo taglio dei trasferimenti dal Governo centrale. La norma subordina l'aumento della quota spettante all'Ente locale (attualmente fissata nel 50%) all'avvenuta costituzione, entro il 31 dicembre del corrente anno, dei consigli tributari. Si tratta, come noto, di organismi che devono affiancare i Municipi nell'attività di analisi e di segnalazione degli illeciti.

Peraltro, la manovra correttiva ha anche rafforzato i poteri di questi Organi, avendo esteso il bacino di informazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria a cui possono attingere per adempiere alle funzioni cui sono destinati ed avendo attribuito loro la possibilità di segnalare, in via autonoma, gli eventuali illeciti tributari scoperti.

Poniamo grande attenzione alla tematica e stiamo studiando da tempo con l'Agenzia delle Entrate e l'INPS le modalità migliori per gestire le segnalazioni provenienti dai Comuni, che riteniamo si intensificheranno nei prossimi mesi, cercando di improntare la collaborazione fra gli Enti locali e gli Organi di controllo statale in modo da evitare duplicazioni, sovrapposizioni o diseconomie, grazie anche a sofisticate modalità di collegamenti informatici.

La partecipazione dei Comuni all'accertamento rientra nella più ampia tematica del federalismo fiscale, che ha visto nell'ultimo anno l'emanazione di una serie di importanti provvedimenti.

L'attuazione del federalismo fiscale riveste un'importanza significativa per l'azione di servizio della Guardia di Finanza alla luce del suo ruolo di polizia economico-finanziaria a competenza generale, anche nel contrasto all'evasione fiscale dei tributi locali, per la tutela della finanza delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Siamo già chiamati ad operare in tale contesto, per mezzo di oltre 80 protocolli d'intesa stipulati sul territorio, che spaziano dall'IRAP all'ICI, all'addizionale comunale e regionale applicate all'IRPEF, alla compartecipazione regionale all'IVA, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, alla tassa per i rifiuti solidi urbani, al tributo provinciale per la protezione dell'ambiente. Queste intese prevedono modalità di cooperazione strutturate per il continuo scambio d'informazioni utili ai fini dell'applicazione dei tributi locali, nonché per l'acquisizione di elementi da utilizzare per il recupero delle imposte erariali evase.

Riteniamo, grazie alla capillare diffusione sul territorio dei nostri Reparti, di poter svolgere, anche in questa prospettiva, un ruolo da protagonisti.

#### **i. Rafforzamento dell'azione di contrasto alle violazioni nel settore della fiscalità dei giochi.**

Il decreto legge n. 98 del 2011 dedica una specifica attenzione al tema della fiscalità dei giochi. È stata infatti colmata una lacuna normativa, estendendo le previsioni relative alla liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e dell'I.V.A., all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. In particolare, è ora possibile calcolare la base imponibile della predetta imposta unica, quando non sia possibile procedere alla ricostruzione analitica del volume delle scommesse, con modalità presuntive, basandosi sulle media delle raccolte delle province di riferimento.

Si tratta di una novità con forte impatto operativo per la Guardia di Finanza, che per questo ha anche ottenuto uno specifico riconoscimento legislativo. I nostri militari, impegnati nel contrasto al fenomeno della raccolta abusiva di

scommesse, potranno così procedere anche alle verbalizzazioni delle violazioni di natura fiscale, da trasmettere all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, competente per l'applicazione dell'imposta.

## **5. Conclusioni**

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

ritengo che gli ultimi decreti legge emanati contengono numerose norme volte a migliorare sia la prevenzione che la repressione dell'evasione fiscale e contributiva.

Esse impattano sull'attività operativa del Corpo che vi darà esecuzione pronta e convinta, in attuazione delle priorità, dei piani e dei programmi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I dati sui risultati operativi che ho citato testimoniano con i fatti l'impegno della Guardia di Finanza nel settore della lotta all'evasione fiscale e la determinante partecipazione al recupero di risorse per la collettività, alla tenuta dei conti pubblici e al sostegno delle fasce sociali più deboli.

Con lo stesso spirito il Corpo continuerà a fornire il proprio sostanziale contributo all'azione di contrasto postulata dalle recenti manovre.

Grazie per l'attenzione.